

Articoli di particolare interesse:

- Gli incentivi del Governo Letta per i neoassunti: istruzioni per l'uso
- Semplificazione dei pagamenti dalla Cina verso l'estero: "Porte aperte" anche in uscita

Notizie singole:

Semplificazione dei pagamenti dalla Cina verso l'estero 2

Misure cautelari reali e tutela penale del marchio 3

Indennità di custodia per sequestro penale e tutela contrattuale 3

Dalla Corte di Giustizia novità in tema di ricorsi amministrativi in materia di appalto 4

Recommended by The Legal 500 EMEA 2012



Gli incentivi del Governo Letta per i neoassunti: istruzioni per l'uso

L'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto un incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. La Circolare Inps 17 settembre 2013, n. 131 ha indicato le modalità operative per ottenere il suddetto incentivo economico, pari ad un terzo della retribuzione, nella misura massima di 650 euro.

L'ambito soggettivo. Per "giovani fino a 29 anni di età" devono intendersi le persone che, al momento dell'assunzione, abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano ancora compiuto i 30 anni. Quanto all'inciso "privo di impiego regolarmente retribuito", occorre fare riferimento, secondo la Circolare citata, al DMLPS 20 marzo 2013. Sono, pertanto, ammessi a godere dell'incentivo non soltanto coloro che non hanno un impiego da un semestre, ma anche chi negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero chi negli ultimi sei mesi ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al

reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Rapporti incentivati. L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato anche parziale. Risultano inclusi nell'ambito degli incentivi i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex L. 142/2001, le assunzioni degli apprendisti e di personale a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia esso a tempo indeterminato e determinato.

In quest'ultimo caso, chiarisce la Circolare, "l'incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore".

L'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, ripartito e domestico. È possibile accedere all'incentivo anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. L'Inps precisa che la condizione di "assenza di impiego regolarmente retribuito" deve sussistere ai fini della trasformazione, che può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

Misura, durata dell'incentivo e decorrenza delle assunzioni incentivabili. Per l'intero territorio nazionale, l'incentivo spetta per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 e non sarà più possibile

essere ammessi all'incentivo dopo l'esaurimento delle risorse ed in ogni caso per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.

L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali ed il valore complessivo non può in ogni caso superare i 650 euro.

Per le assunzioni a tempo indeterminato spetta per 18 mesi, in caso di trasformazioni spetta per 12 mesi. L'Inps avverte, tuttavia, che "in considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l'ordinamento già prevede una disciplina di favore [...] l'incentivo previsto [...] non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuto dal datore di lavoro per il medesimo apprendista".


Condizioni di spettanza dell'incentivo. Appaiono numerose le condizioni di spettanza dell'incentivo richiamate nella Circolare Inps, quali l'adempimento degli obblighi contributivi ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Condiziona il rilascio dell'incentivo l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta di un obbligo introdotto dall'art. 9 del decreto MLPS del 24 ottobre 2007, emanato in attuazione dei commi 1175 e 1176 dell'art. 1, legge 296/2006.

(continua a pag. 7)

News dalla Cina

Semplificazione dei pagamenti dalla Cina verso estero: "Porte Aperte", anche in uscita.



Con la nuova normativa cinese tutti i pagamenti inferiori ad € 50.000,00 potranno essere effettuati liberamente e i pagamenti superiori a USD 50.000,00 non subiranno più un controllo preventivo.

Il 9 luglio 2013 il "SAT" (State Administration of Taxation Guójiāshuìwùzǒngjú 国家税务总局) e il "SAFE" (State Administration of Foreign Exchange – Guójiāwàihuìguǎnlǐjú 国家外汇管理局) hanno rilasciato congiuntamente la Circolare No.40, seguita successivamente il 18 luglio dalla Circolare SAFE No.30 ed entrambe entrate in vigore il 1° settembre 2013, allo scopo di semplificare le procedure di pagamento dalla Cina verso l'estero.

A causa dell'impossibilità di convertire liberamente la moneta cinese in valuta estera e al fine di accertare che le attività svolte da operatori esteri all'interno del territorio cinese venissero regolarmente tassate come previsto dalla normativa tributaria in vigore, ogni trasferimento su conto corrente estero di una somma uguale o superiore a 30.000 USD richiedeva preventivamente il rilascio da parte delle autorità fiscali competenti del Tax Certificate for external Payments, documento comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte, da presentare alla banca al momento del versamento insieme con l'autorizzazione del SAFE al trasferimento della somma in valuta estera. Questa normativa aveva applicazione su ogni importo versato come remunerazione per attività beneficate in Cina e rientranti nel settore dei servizi, in mancanza della menzionata documentazione il pagamento non poteva essere effettuato, con grave danno per le aziende estere.

Dato il continuo evolversi delle operazioni fra Cina ed estero, non più limitate ad un solo import export di prodotti finiti ma avendo ad oggetto sempre più spesso beni immateriali o servizi, lo scopo della novella normativa è appunto quello di facilitare tali transazioni. Maggiore liberalizzazione, minor controllo sui pagamenti in uscita dalla Cina, innalzamento della soglia limite da 30.000 a 50.000 USD, ne sono i punti cardine. Secondo la recente normativa quindi tutti i versamenti sotto 50.000 Euro possono essere effettuati liberamente, per i pagamenti invece superiori a 50.000 USD non verrà più effettuato un controllo preventivo, ma sarà sufficiente richiedere il bonifico estero presentando semplicemente il cosiddetto "modulo di registrazione fiscale" insieme ad altri documenti, quali le copie dei relativi contratti o documenti di transazione con timbro ufficiale. Completare il modulo di registrazione fiscale sarà quindi l'unico adempimento necessario al fine di portare a termine l'operazione e sarà cura delle autorità cinesi, una volta ricevuto il relativo Tax Record, verificare entro 15 giorni l'avvenuto pagamento delle imposte.

Nel caso in cui, all'esito della procedura di revisione, risulti il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute,

al contribuente sarà intimato di provvedere all'adempimento nonché irrogate le relative sanzioni.

In conclusione, per i versamenti esteri di importo massimo inferiore a 50.000 dollari, la banca non è, in linea di principio, più tenuta ad esaminare i documenti relativi alle singole transazioni, ad eccezione del caso in cui la natura del pagamento non risulti chiara. Invece, per i bonifici esteri superiori a 50.000 USD, le procedure di controllo fiscale da parte del Tax Bureau e la documentazione necessaria di volta in volta richiesta sia dell'ufficio fiscale competente che dalla banca risultano semplificate al fine di facilitare i rapporti commerciali Cina-estero, avvantaggiando le imprese nonché i singoli operatori del settore servizi, anche se per poter avere una valutazione definitiva sulla novella bisognerà verificare come questa sarà recepita dai singoli uffici competenti dalle Banche. Occorre sottolineare infine che la liberalizzazione della procedura non comporta tuttavia il venir meno per i contribuenti delle relative responsabilità fiscali. In caso di omissioni o ritardi nei pagamenti saranno infatti applicate le relative sanzioni.

(A cura dell'ufficio di Shanghai – Dott. Luigi Zurelli 0086/2151501952)

News dalle corti: diritto penale

Misure cautelari reali e tutela penale del marchio

Nello scorso numero abbiamo dato notizia di un incarico ricevuto dallo Studio relativo all'impugnazione di un sequestro probatorio disposto dall'Agenzia delle Dogane su una partita di oltre 20.000 paia di calzature estive del tipo "croc". Secondo la Dogana e il PM le calzature importate sarebbero state un'imitazione di un noto modello già registrato a livello comunitario e si sarebbe quindi versati nell'ipotesi del reato previsto e punito dagli artt. 474

(introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) c.p. Lo Studio ha formulato richiesta di riesame contro il sequestro probatorio, eccependo la non sussistenza del reato, in quanto, per la configurazione del reato configurato dall'accusa è necessaria un'effettiva contraffazione o alterazione di marchi o di segni distintivi della merce, nel caso di specie insussistente. La giurisprudenza, infatti, ha escluso che una mera imitazione figurativa di

prodotti industriali privi di marchi o segni distintivi - come nella fattispecie concreta, in quanto le calzature sequestrate non recavano alcun marchio - possa integrare il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. La contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli non è quindi punita dall'art. 474 c.p., che tutela unicamente i marchi o i segni distintivi attestanti l'effettiva provenienza del prodotto da una certa casa produttrice. La registrazione comunitaria del modello asseritamente contraffatto, inoltre, risultava essere stata dichiarata invalida dalle Commissioni di ricorso presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del mercato interno, competente a livello comunitario per la registrazione di marchi e modelli). Ed infatti in una pronuncia del 2010, sottoposta all'attenzione del Collegio giudicante in sede di riesame, la Commissione di ricorso UAMI aveva rilevato che il modello in esame non avrebbe potuto essere registrato in quanto

carente dei necessari requisiti di novità (essendo stato commercializzato su larga scala prima della sua registrazione) e di individualità (in quanto a sua volta copia di un meno noto modello non registrato, ma già in commercio). In assenza di tali requisiti non si sarebbe dovuto dar luogo alla registrazione del modello, al quale pertanto non sarebbe riconducibile alcuna tutela in termini penalistici.

In ultima analisi, quindi, la misura cautelare del sequestro non sarebbe stata *ab origine* applicabile in quanto difettava il presupposto del *fumus commissi delicti*, non essendo la condotta tenuta dall'indagato, nonché titolare della merce sequestrata, suscettibile nella fattispecie degli artt. 474 c.p. e 648 c.p. Il Tribunale del Riesame di Trieste, accogliendo la tesi difensiva e facendola propria nella motivazione della revoca della misura cautelare, ha disposto il dissequestro della merce.

(A cura dell'ufficio di Trieste - Avv. Federica Fantuzzi - 0407600281)



L'art. 474 c.p. tutela unicamente i marchi ed i segni distintivi attestanti l'effettiva provenienza dei prodotti dalla casa produttrice. Non è quindi applicabile per tutelare un modello, ancorché registrato.

News dalle Corti : diritto penale

Indennità di custodia per sequestro penale e tutela contrattuale

Lo Studio ha assistito di recente alla positiva conclusione di una articolata vicenda giudiziaria, seguita su più fronti, nell'interesse di un Cliente che opera nel settore della logistica e dei trasporti. In particolare, la

vicenda traeva origine da un incarico di trasporto e di stoccaggio che tale operatore aveva ricevuto, nel 2003, da un proprio cliente ed avente ad oggetto un partita di merce, successivamente rivelatasi inquinante e quindi sottoposta a

sequestro giudiziario nell'ambito di un più ampio procedimento penale disposto dalla Procura di Genova per l'accertamento di reati ambientali.

(continua a pag. 8)

News dalle corti: diritto amministrativo

Dalla Corte di Giustizia novità in tema di ricorsi amministrativi in materia di appalto.



In base al diritto comunitario, in caso di ricorso amministrativo in tema di appalto, laddove l'aggiudicatario si costituisca eccependo l'inammissibilità del ricorso per non conformità dell'offerta del ricorrente alle norme tecniche previste dalla P.A., il Giudice adito dovrebbe comunque pronunciarsi sulla conformità delle specifiche tecniche dell'offerta dell'aggiudicatario e dell'offerta del ricorrente escluso.

Al fine di comprendere l'ampiezza della novità conseguente al recente pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. 4 luglio 2013, in Causa C-100/12) in relazione all'ordine di esame del ricorso principale ed incidentale nel giudizio sugli appalti, giova prendere le mosse dal quadro normativo, di matrice comunitaria, nel cui ambito ricade il tema esaminato. Da lungo tempo la Corte di Giustizia afferma che qualsiasi giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che lo stesso attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni interne contrastanti anteriori o successive alla norma comunitaria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

La Corte Costituzionale ha egualmente riconosciuto il primato del diritto comunitario, rinvenendone il fondamento nell'art. 11 della Costituzione, nell'affermare che il giudice "interno" dovrà cercare tra le possibili interpretazioni del testo normativo quella conforme alle prescrizioni della Comunità, ma, ove riscontri un contrasto insanabile in via interpretativa, dovrà garantire la prevalenza della norma amministrativa sugli appalti comunitaria (Cfr. Corte Cost., 8 giugno 1984 n. 170). Il potere di disapplicare la norma interna contrastante sussiste, tuttavia, solo rispetto al diritto comunitario "compiuto" o "immediatamente applicabile". In quest'ultimo caso sono chiaramente ricomprese le sentenze della Corte di Giustizia, in virtù del principio di effettività, e le direttive c.d. *self executive*, ossia dotate di disposizioni chiare e precise nella determinazione dei diritti in capo ai soggetti, suscettibili di applicazione immediata, in quanto non subordinata a condizioni per le quali non residui alcun margine di manovra riguardo al contenuto per il legislatore nazionale e sia scaduto il termine di recepimento.

In questa cornice deve essere letta la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia sull'interpretazione della direttiva 89/665/CEE, nell'ambito di una controversia relativa ad un appalto riguardante "linee dati/fonia". Sorta una controversia fra i partecipanti alla selezione pubblica, si è posto il problema del rapporto tra ricorso principale ed incidentale nel giudizio amministrativo il ricorso incidentale è il mezzo che il controinteressato può utilizzare per neutralizzare gli effetti dell'azione principale proposta dal ricorrente al fine di conservare gli effetti vantaggiosi derivanti dal provvedimento amministrativo. Il Consiglio di Stato, fin dall'Adunanza Plenaria 10 novembre 2008, n. 11, ha affermato l'efficacia paralizzante del ricorso incidentale, salva l'ipotesi in cui venisse proposto dall'unico controinteressato partecipante alla gara. Successivamente, con l'Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4, lo stesso Giudice aveva specificato l'ordine di esame dei ricorsi (principale ed incidentale) secondo un principio definito in dottrina di "*pregiudizialità logica*", nell'ambito del quale la valutazione del merito della domanda era come subordinata all'accertamento della legittimità e dell'interesse al ricorso principale eventualmente messo in discussione dal ricorso incidentale.

(continua a pag. 6)

Incarichi ricevuti

4POWER – Policy and Public-Private Partnerships for Off-Shore Wind Energy

Il Dipartimento di Diritto Internazionale dello Studio da tempo sta assistendo un Ente locale italiano nello svolgimento del progetto europeo denominato "4 POWER", finalizzato allo sviluppo dell'eolico *off-shore* nelle regioni costiere dell'Unione Europea, che coinvolge ben undici partner di vari Paesi europei (oltre all'Italia il Regno Unito, la Germania, l'Olanda, la Grecia, la Polonia, il Portogallo e Malta). Tale progetto è diretto a delineare sotto un profilo comparativo un quadro generale giuridico-economico dell'eolico in mare degli Stati a cui appartengono i partner. Sotto analisi sono non solo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle *off-shore windfarms*, e il

sistema degli incentivi coinvolti, analizzando (come i *green certificates*) sotto il profilo giuridico le potenzialità e le criticità presenti nei vari Paesi, ma anche l'articolazione del mercato elettrico e la in mare sia a livello regionale sia a livello europeo. Il prossimo *meeting* si terrà in occasione di Ecomondo, la Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, a Rimini la prima metà di novembre, a cui parteciperà, in qualità di relatore ad una delle Conferenze in materia, il Prof. Avv. Stefano Zunarelli con un intervento dal titolo "Off-Shore wind farms – a general overview of the legal framework in Europe". (A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi – 051 2750020)



Seminari e formazione

"Protagonisti senza frontiere" – Seminario di formazione per l'internazionalizzazione

Il 17 ottobre prossimo, presso la Fiera di Bergamo, WorkInNetwork ha organizzato, a favore di tutte le PMI interessate, anche in funzione dell'Expo 2015 di Milano, un seminario diretto ad evidenziare diversi aspetti dell'internazionalizzazione, con particolare focus sulle normative per internazionalizzare l'azienda e sulle richieste dei mercati internazionali. In occasione

dell'evento, il Prof. Avv. Stefano Zunarelli e l'Avv. Massimiliano Musi sono stati invitati ad effettuare due interventi mirati sulle principali problematiche che si pongono alle imprese intenzionate ad operare in Cina/Estremo Oriente e nell'Africa mediterranea e Sub-sahariana, rispettivamente dal titolo: "Le PMI italiane in Cina: opportunità, problematiche e soluzioni a confronto" e "Il continente africano: la vecchia-nuova frontiera per gli investimenti delle imprese italiane". All'incontro saranno presenti anche Mr. Mohammad Nilforoushan CEO di "Couture Interiors", che presenterà il mercato del Medio Oriente e alcuni dei progetti in corso e Mr. Barry Groenewald CEO di "YX Agr", che presenterà il mercato del Sud Africa.

Seminari e formazione

Assemblea Nazionale Assomarinas - "La ripresa del turismo nautico nazionale: gli strumenti a disposizione del settore"

Il 19 settembre 2013, in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione Italiana Porti Turistici, tenutasi presso lo Sporting Club Marina di Chioggia, il Prof. Avv. Stefano Zunarelli ha tenuto una relazione dal titolo "Project Financing, concessioni e canoni", durante la quale si è focalizzato sul rapporto tra il D.P.R. 509/97 e la nuova normativa sul *project financing* per l'approvazione di progetti relativi a strutture per il diporto nautico e sui recenti tentativi di riforma nell'applicazione dei canoni.

La polizza assicurativa RC professionale obbligatoria e il disciplinare d'incarico: analisi delle problematiche, esempi concreti e possibili soluzioni

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna ha invitato l'Avv. Massimiliano Musi a tenere due interventi nelle mattinate del 12 e del 26 ottobre, aventi ad oggetto rispettivamente la polizza RC professionale, per cui verranno analizzate le possibili problematiche durante la scelta della polizza assicurativa (clausole contrattuali, massimali, tipologie di copertura) e verranno presentati alcuni esempi concreti, anche legati alla risoluzione delle controversie sorte, e il disciplinare d'incarico, in relazione al quale verranno effettuate una breve ricognizione di casistiche concrete sull'impiego dello stesso e l'analisi delle problematiche derivanti dal suo mancato utilizzo. I seminari avranno luogo presso il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna, in Via della Beverara, 123 (Bologna).

News dalle corti: diritto amministrativo

(continua dalla quarta)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 4 luglio 2013, resa nella Causa C-100/12, riscrive il rapporto tra ricorso principale ed incidentale in materia di appalti nel nostro ordinamento affermando, al punto n. 34 della citata decisione, che "l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva un'eccezione di inammissibilità

fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'Autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecni-

che sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso incidentale".

Detto altrimenti, l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dal ricorrente incidentale, non esonera il Giudicante dal dovere di esaminare nel merito la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti con lo stesso ricorso principale.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Antonio Salamone – 051 2750020)

Gli incentivi del Governo Letta per i neoassunti: istruzioni per l'uso

(continua dalla prima)

Ai sensi delle disposizioni richiamate “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva” e ai fini del rilascio di quest’ultimo “l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A (del citato D.M.) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.

In caso di somministrazione la condizione di regolarità contributiva concerne l’agenzia, perché datore formale, mentre la condizione di osservanza delle norme a tutela della condizione di lavoro incombe anche sull’utilizzatore. In ogni caso è necessario che l’incentivo determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa e che tale incremento sia mantenuto per tutta la durata dell’incentivo.

Ricorda la Circolare che “la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario e di cui alla Circolare Inps 111/2013.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro– anno dell’anno successivo all’assunzione” (Si veda Circolare Inps 111/2013).

È escluso dall’incentivo, in

ogni caso, il datore di lavoro che sia qualificato come “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008. **Adempimenti del datore di lavoro.** La domanda di ammissione all’incentivo deve essere inoltrata attraverso il modulo on-line “76-2013” che l’Inps metterà a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCO-Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, su sito internet <http://www.inps.it/>. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza l’Inps comunica la disponibilità della risorsa, su base regionale, e l’ammissione all’incentivo per 12 o 18 mesi a seconda dei casi.

Nel termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione di disponibilità dell’Inps, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di assunzione o di trasformazione e, nel termine egualmente perentorio di quattordici giorni, dalla comunicazione stessa ha l’onere di confermare l’avvenuta stipulazione, costituendo, tale istanza, domanda definitiva di ammissione al beneficio. (Avv. Antonio Salamone – 051 2750020)



“la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate”

News dalle corti: diritto penale

(continua dalla terza)

Dal momento in cui le merci sono rimaste bloccate nel magazzino del Cliente - nominato custode giudiziario ai sensi dell'art. 259 c.p.p. - si è innescata una complessa problematica che si è sviluppata, nel corso degli anni, su fronti autonomi e paralleli: a parte la vicenda penale relativa ai reati di imputazione per trasporto di rifiuto pericoloso senza formulario (conclusasi pressoché subito con decreto di archiviazione), si è avvertita, infatti, l'esigenza di tutelare gli interessi economici del Cliente a seguito degli oneri di conservazione delle merci sequestrate. A seguito delle operazioni di reinsacco e di trasporto del prodotto in un apposito sito di smaltimento - intervenute a carico delle competenti Autorità, nel 2012 - è stata formalizzata istanza per ottenere la corresponsione dell'indennità di custodia. Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, contempla, infatti, tale possibilità dal momento che il custode, nell'espletamento del mandato di conservazione e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, è un ausiliario di giustizia, le cui spese ed cui il compenso rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo, in quanto l'attività del custode è svolta nell'interesse superiore della

giustizia.

Con provvedimento dello scorso luglio la Procura di Genova, in accoglimento di tale richiesta, ha disposto il pagamento di € 20.000,00 per l'intero periodo di custodia. A fondamento di tale provvedimento, il magistrato adito ha confermato, *in primis*, che il compenso andava liquidato unicamente alla società istante, poiché le persone fisiche cui era stata affidata la custodia delle merci avevano accettato detto incarico in veste di "magazzinieri" della depositaria; una volta affrontato il profilo della legittimazione attiva, il Magistrato ha poi argomentato in merito alla opportunità di un riconoscimento di compenso, tenendo conto, ai fini della quantificazione, delle ingenti esborsi sostenuti già dall'erario per le operazioni di smaltimento dei rifiuti. Sul fronte civile, invece, la questione ha riguardato un contenzioso insorto tra la Cliente e il committente del trasporto per il mancato pagamento dei canoni di locazione del magazzino. Benché per i primi anni di stoccaggio, il committente avesse provveduto, nell'ambito di un accordo contrattuale ad hoc, a pagare regolarmente il corrispettivo originariamente pattuito, lo stesso si era reso successivamente moroso, risultando debitore, al 2012, verso la Cliente, in ragione di oltre €80.000,00. Con ordinanza del 7.3.2013, il Tri-

bunale di Bologna, adito per la risoluzione della lite, aveva riconosciuto la liceità dell'accordo contrattuale intervenuto tra le parti, individuando nel sequestro penale proprio la causa che ne aveva generato la stipula. In particolare il Giudice, esaminata la scrittura privata oggetto di contestazione, ha avuto modo di rilevare che con essa le parti avevano inteso proprio disciplinare le dinamiche del loro rapporto e la posizione di custode giudiziario della merce stoccata assunta dalla depositaria. In tale iter argomentativo, il Giudice ha tenuto in debita considerazione la circostanza che la Cliente si fosse impegnata a versare alla committente la somma che eventualmente le sarebbe stata liquidata dall'Autorità Giudiziaria penale a titolo di compenso per la custodia, "*all'evidente fine di evitare una ingiusta locupletazione per il servizio di stoccaggio (che altrimenti le verrebbe pagato due volte)*". All'esito di tale provvedimento, le Parti hanno così raggiunto un accordo transattivo, con il quale, la Cliente ha recuperato l'intero credito maturato per lo stoccaggio della merce a far data dal 2003. (A cura dell'ufficio di Bologna – Avv. Barbara Michini – 0512750020)

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura
di questo notiziario:

SEDE DI BOLOGNA
0512750020

SEDE DI SHANGHAI
0086/2151501952

SEDE DI TRIESTE
0407600281

LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO
TRIESTE TORINO PARMA
VERONA RAVENNA RIMINI
BARI PALERMO
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

www.studiozunarelli.com